SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del tesoro

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero dell'ambiente

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103.

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1996, n. 104.

Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

96G0083-96G0084

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 febbraio 1996, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, recante interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13.

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette somme saranno versate, nelle misure sopraindicate, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali»;

al comma 4, dopo le parole: «in deroga» *sono inserite le seguenti:* «alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3691):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) e dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 13 gennaio 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 13 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, IV, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1996.

Esaminato dalla VIII commissione il 24 e 31 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2550):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede referente, il 16 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1996.

Esaminato dalla 13ª commissione il 21 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

96G0113

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1996, n. 97.

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e di duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica del personale maschile, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purché abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonché le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi entro il 29 febbraio 1996, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilità rispettive di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato ai sensi del comma 1. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purché non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi dei commi 4 e 5.

9. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Art. 2.

Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,». Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole: «al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, il primo dei quali da emanarsi entro il mese di febbraio 1996 e l'ultimo entro il 31 dicembre 1996.

Art. 3.

Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale

1. Per la realizzazione delle opere di ampliamento e ristrutturazione, finalizzata alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e relativi servizi necessari ad assicurare l'alloggiamento del personale ed il ricovero degli automezzi adibiti alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero di grazia e giustizia, ai fini di assicurare alla competente Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere di cui al comma 1, è autorizzato ad avvalersi del personale tecnico assunto ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fino al 31 dicembre 1997.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, relativamente all'assunzione del personale maschile, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno 1996 e in lire 54.933 milioni a decorrere dal 1997, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli: Ministero di grazia e giustizia - capitolo 1993 per lire 9.090 milioni per l'anno 1995 e per lire 54.933 milioni annui sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; capitoli 1999, 2000, 2009 e 2083, rispettivamente, per lire 3.838 milioni, lire 3.340 milioni, lire 1.253 milioni, lire 3.080 milioni per l'anno 1995; capitolo 2086 per lire 400 milioni per l'anno 1996; Ministero dell'interno - capitolo 2585 per lire 790 milioni per l'anno 1995.

2. All'onere relativo all'assunzione del personale femminile, valutato in lire 1.774 milioni per l'anno 1996 e in lire 9.314 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. All'onere relativo all'attuazione degli articoli 1, comma 9, e 3, comma 2, valutato in lire 5.727 milioni per l'anno 1996, in lire 5.995 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.616 milioni annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1, pari a lire 27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0108

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. 98.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ammissione in carriera dei segretari comunali

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4ª vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente».

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 2.

Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

1. L'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3ª.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3ª, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

Art. 3.

Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2ª di cui all'articolo 4.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

Art. 4.

Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

1. Alle segreterie comunali generali di classe 2ª si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2ª, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1ª classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2ª classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2ª.

5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

6. Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

Art. 5.

Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1ª classe).* — I posti di segretario comunale generale di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di «ottimo» e per l'altro anno almeno quello di «distinto»;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

I posti di segretario generale di 1ª classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di «ottimo»;

b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati».

Art. 6.

Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5 e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3ª e di segreteria generale di 2ª e 1ª classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

Art. 7.

Giudizio complessivo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» e «cattivo» ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di «cattivo», confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

4. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0107

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. 99.

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia, della Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a Parigi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, con la quale la NATO è stata autorizzata ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;

Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente nelle attività volte a ristabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Considerato che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle attività, decisa dall'ONU si deve attuare con l'invio di un contingente militare delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni decise dall'ONU;

Tenuto conto delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella «ex» Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella «ex» Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

Art. 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella «ex» Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la «ex» Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della «ex» Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella «ex» Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

Art. 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

Art. 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *Il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0110

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. **100**.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e di iniziative connesse con impegni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

2. Le somme iscritte in conto residui ai capitoli 4480, 4481, 4482, 4483 e 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1995, nonché quelle iscritte in conto residui nei capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate nell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996.

Art. 4.

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996.

2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.

Art. 5.

1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, è autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo.

2. Con scambio di note la FAO e il Governo italiano istituiranno un Comitato misto incaricato di concordare e di predisporre il programma di attività per lo svolgimento del Vertice sull'alimentazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2.760 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, è esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'Accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 7.700 milioni per l'anno 1996, in lire 11.840 milioni per l'anno 1997 e in lire 12.200 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0111

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1996, n. 101.

Disposizioni urgenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la riorganizzazione ed il funzionamento del settore della cooperazione allo sviluppo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della riforma complessiva dell'attività di cooperazione allo sviluppo, che dovrà tener conto anche delle indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita ai sensi della legge 17 gennaio 1994, n. 46, possono essere beneficiari degli interventi di cooperazione, fatti salvi quelli promossi dalle organizzazioni non governative e gli aiuti di emergenza, solo le popolazioni e i Paesi in via di sviluppo individuati di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Gli interventi di cooperazione, ad eccezione dei contributi a organizzazioni non governative, sono attuati su richiesta e previa intesa con i beneficiari. Essi sono realizzati, con esclusione di quelli di emergenza, attraverso un procedimento che disciplina in modo coordinato le fasi della predisposizione, della esecuzione e del controllo, le cui modalità di svolgimento e i cui contenuti tecnici sono stabiliti con provvedimento del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «direttore generale», previo parere conforme del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di seguito denominato «Comitato direzionale».

3. Nessun impegno verso le popolazioni e i Paesi interessati può essere assunto senza previa valutazione di natura tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta effettuata a cura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Direzione generale».

4. Il procedimento previsto dal comma 2 si applica anche alle iniziative affidate ad organismi internazionali e finanziate mediante fondi finalizzati o cofinanziamenti. In tale caso le iniziative possono essere finanziate sulla base di valutazioni o di studi di prefattibilità e fattibilità predisposti dai suddetti organismi.

Art. 2.

1. La Direzione generale procede a controlli e verifiche delle iniziative di cooperazione, ivi comprese quelle di emergenza, nel corso della loro attuazione e a conclusione delle stesse al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi del progetto.

2. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale si avvale dell'unità tecnica centrale, del nucleo di valutazione tecnica, degli esperti di cui al comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della segreteria del Comitato direzionale. Controlli e verifiche sono, di norma, affidati a soggetti esterni comprovatamente qualificati, persone fisiche o giuridiche, italiane, straniere o internazionali. La Direzione generale stipula a tal fine convenzioni o contratti per una durata massima di due anni rinnovabili.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale, può affidare a qualificati soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche italiane, straniere o internazionali, nei casi in cui l'impiego del personale dell'unità tecnica centrale o delle unità tecniche locali non sia sufficiente a far fronte alle esigenze dell'Amministrazione, incarichi di consulenza, progettazione, studi di fattibilità e prefattibilità riguardanti le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in particolar modo in relazione alle varie fasi di valutazione, ivi compresa la redazione dei termini di riferimento per gare di appalto e altre procedure concorsuali. Le spese per l'esecuzione di detti incarichi graveranno sul costo complessivo dell'iniziativa da realizzare. Per il conferimento di incarichi individuali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.

2. La Direzione generale può altresì avvalersi, in posizione di comando, per un periodo massimo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta unità, per mansioni amministrative e contabili connesse con la chiusura di iniziative pregresse e la loro rendicontazione. Nei confronti del suddetto personale, e di quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni, possono essere attivate le procedure e applicate le condizioni di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera *d)*, dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la Direzione generale è competente anche per le attività di formazione e di aggiornamento del personale del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme di attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e dell'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 dovranno definire i criteri di ammissibilità delle iniziative da attuare in sede di cooperazione decentrata, nonché i criteri con i

quali possono essere cofinanziate, con le relative modalità di erogazione e di rendicontazione, le iniziative di cooperazione decentrata promosse da regioni, comuni e province e rientranti nei programmi-Paese e negli accordi-quadro di cooperazione bilaterale.

Art. 5.

1. L'attuazione di iniziative di cooperazione può essere affidata, con provvedimento del direttore generale, ai Governi dei Paesi beneficiari, nel rispetto di condizioni indicate in apposite direttive del Comitato direzionale elaborate, di regola, sulla base del programma-Paese e di criteri analoghi a quelli seguiti per l'aiuto allo sviluppo dall'Unione europea e dalle Agenzie dell'ONU.

Art. 6.

1. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale è autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere.

Art. 7.

1. Il Comitato direzionale determina, con propria delibera da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per stabilire la congruità dei prezzi per l'acquisto, fuori del territorio nazionale, di beni e servizi previsti per l'attuazione di iniziative di cooperazione. Il provvedimento terrà in particolare conto le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e le procedure adottate in materia dall'Unione europea.

Art. 8.

1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi dei volontari italiani.

Art. 9.

1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale.

2. In relazione ai programmi di cui al comma 1, sono altresì ammissibili alla rendicontazione le spese che risultino effettuate prima del perfezionamento dell'*iter* amministrativo del programma cui si riferiscono, oppure in presenza di variazioni del piano finanziario non preventivamente autorizzate, ovvero spese effettuate con spostamento di fondi da altri capitoli, operato senza la previa autorizzazione, e, ove la spesa riguardi costruzioni e attrezzature, in mancanza di una previa valutazione di congruità; tali spese possono essere riconosciute a condizione che gli obiettivi previsti per il periodo cui il rendiconto si riferisce risultino comunque raggiunti, le relative attività realizzate siano funzionali ai predetti obiettivi e il loro costo complessivo sia congruo.

3. I contributi ed i finanziamenti alle organizzazioni non governative idonee sono erogati in una o più rate anticipate. In caso di rateizzazione, l'erogazione delle rate successive alla prima è subordinata al riconoscimento delle spese presentate alla rendicontazione, relative alle rate precedenti, spese che sono ammesse o respinte entro sessanta giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, in attesa del completamento dell'analisi del rendiconto, l'Amministrazione può procedere comunque all'erogazione relativa alla parte rendicontata. L'organizzazione non governativa è tenuta alla restituzione proporzionale delle spese eventualmente non ammesse alla rendicontazione, restituzione che è detratta da altre eventuali erogazioni dovute alla medesima organizzazione non governativa, anche relative a differenti iniziative.

4. Possono essere ammessi a finanziamenti parziali anche i programmi di organizzazioni non governative italiane cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 10.

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma di intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ammessi interventi straordinari ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, al di fuori dei casi rientranti nel comma 1 del presente articolo. Il Comitato direzionale determina con propria delibera le tipologie e le modalità per gli interventi di emergenza, informandone contestualmente il Parlamento.

3. Entro sessanta giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri invia al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sui risultati ottenuti.

4. Il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, autorizza con apposita procedura d'urgenza il pagamento, a valere sulle disponibilità accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro, delle spese per l'attuazione degli interventi nelle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.

Art. 11.

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), il Mediocredito centrale e la Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST), sono autorizzati a operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attività, l'Autorità nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1996, n. 102.

Regolamento recante norme sulla Cabina di regia nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica l'Osservatorio delle politiche regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, e, in particolare, l'art. 5 che istituisce, presso il CIPE, un comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica la Cabina di regia nazionale e, in particolare, il comma 5;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

LA CABINA DI REGIA NAZIONALE

Art. 1.

Composizione e incompatibilità

1. La Cabina di regia nazionale è composta ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. I componenti non possono esercitare a pena di decadenza alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina di regia nazionale. Nel corso dell'incarico i componenti della Cabina di regia nazionale, scelti al di fuori dell'amministrazione statale, non possono svolgere funzioni né accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito l'interessato, fissa un termine allo stesso per l'esercizio dell'opzione tra gli incarichi in conflitto. Trascorso tale termine, ove l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione, il Ministro avanza la sua proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della dichiarazione di decadenza.

Art. 2.

Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente della Cabina di regia nazionale, nei limiti dei compiti ad essa assegnati, promuove i rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi finanziati con fondi strutturali ed agli interventi nelle aree depresse contemplati dall'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e puo delegare anche temporaneamente taluna delle proprie funzioni ad un altro dei componenti ad eccezione del direttore esecutivo. Il presidente in particolare:

a) convoca le riunioni della Cabina di regia nazionale, stabilisce l'ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate;

b) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica il programma di attività ed eventuali aggiornamenti di cui al successivo art. 4, comma 2, nonché la relazione finale sull'attività svolta nell'anno dalla Cabina di regia nazionale;

c) trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica in tempo utile i dati sull'andamento degli interventi elaborati dalla Cabina di regia nazionale dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, e trasmette altresì al Ministro del bilancio e della programmazione economica uno schema di relazione ai fini del referto annuale del Governo al Parlamento in attuazione dell'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente della Cabina di regia nazionale più anziano per età ad eccezione del direttore esecutivo.

Art. 3.

Attribuzioni del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo conformemente alle direttive del presidente:

a) provvede alla raccolta e al coordinamento dei dati e degli elementi forniti nei vari settori dalle unità operative, utili per l'elaborazione di relazioni, pareri, osservazioni e proposte;

b) sovrintende all'organizzazione del personale di supporto di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto anche delle esperienze professionali acquisite ed attribuisce ad un dirigente di detto personale le funzioni di responsabile dei servizi di segreteria;

c) ai fini della gestione contabile per le spese di funzionamento e di personale della Cabina di regia nazionale intrattiene i rapporti con il Servizio degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) intrattiene i rapporti inerenti all'utilizzazione di sistemi informatici e statistici ed organizza l'attività informatica della Cabina di regia nazionale, in armonia con la struttura informatica sottostante al progetto di monitoraggio degli interventi di politica comunitaria attivato, ai sensi dell'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Funzionamento della Cabina di regia nazionale

1. La Cabina di regia nazionale esercita collegialmente le attribuzioni indicate all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. La Cabina di regia nazionale definisce un programma per la propria attività e i relativi aggiornamenti in particolare sulla base delle indicazioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento, curando, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, i rapporti con altri organi competenti e soggetti interessati anche per la raccolta dei dati e degli elementi informativi ai fini della redazione dello schema di relazione per il referto del Governo al Parlamento ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il programma deve in particolare riguardare azioni: tendenti allo studio ed alla valutazione di proposte di snellimento delle procedure, all'esatta individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi cofinanziati ed alla valutazione dei reali fabbisogni, alla verifica dell'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche in attuazione delle politiche di coesione, nonché azioni di verifica e monitoraggio dei dati in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.

3. La Cabina di regia nazionale deve essere convocata almeno sette giorni prima del giorno stabilito per le singole sedute, salvo i casi di urgenza. La convocazione della Cabina di regia nazionale può essere disposta anche in base a calendari di lavoro previamente stabiliti. Ciascuno dei componenti può chiedere al presidente, indicandone le ragioni, la convocazione della Cabina di regia nazionale con gli argomenti da inserire all'ordine del

giorno. In tal caso la convocazione deve seguire entro dieci giorni. Il presidente, stabilito l'ordine del giorno, ne ordina la trasmissione ai componenti, almeno cinque giorni prima di quello in cui la Cabina di regia nazionale è convocata. Alle riunioni assiste il segretario della Cabina di regia nazionale nominato in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del presente regolamento, che redige il verbale della riunione. In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal funzionario del servizio di segreteria più anziano per età. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni ed organismi competenti per funzioni o comunque interessati in relazione a specifiche materie da trattare. Un rappresentante delle regioni può essere invitato ad assistere alle riunioni al fine di assicurare il necessario raccordo con l'insieme delle cabine di regia regionali, senza oneri a carico della Cabina di regia nazionale.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti. I componenti che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente.

5. La Cabina di regia nazionale adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.

Titolo II

LA CABINA DI REGIA NAZIONALE NEI RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ORGANISMI INTERESSATI AGLI INTERVENTI.

Art. 5.

Modalità operative

1. La Cabina di regia nazionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali e per assicurare i necessari rapporti con i soggetti e gli organismi interessati agli interventi, fissa le modalità ritenute più idonee alla propria attività in linea con le successive disposizioni.

Art. 6.

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento

1. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento fornisce alla Cabina di regia nazionale indicazioni e pareri in ordine alle problematiche generali, settoriali e territoriali relative all'applicazione della disciplina normativa e all'attuazione degli interventi effettuati con l'utilizzazione dei fondi strutturali o con le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse. I pareri resi dal Comitato e le indicazioni formulate su richiesta o di propria iniziativa dal Comitato sono valutati collegialmente dalla Cabina di regia nazionale, ai fini dei successivi adempimenti di propria competenza.

2. Il servizio di segreteria per il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento è assicurato dalla segreteria della Cabina di regia nazionale.

Art. 7.

Cabine di regia regionali

1. Al fine di assicurare l'interazione con le cabine di regia regionali, la Cabina di regia nazionale fissa incontri periodici, e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessità, con i rappresentanti di tutte o di singole cabine di regia regionali. Per il monitoraggio e l'elaborazione dei complessivi dati finanziari e dei dati sull'andamento degli investimenti, la Cabina di regia si avvale dei dati elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, in attuazione degli accordi Stato-regioni relativi alle operazioni di monitoraggio.

2. La Cabina di regia nazionale individua le problematiche di rilievo e di interesse generale prospettando ipotesi di soluzione che le cabine di regia regionali valutano e portano a conoscenza delle amministrazioni e degli enti interessati all'attuazione degli interventi sul territorio regionale. La Cabina di regia nazionale esamina le questioni segnalate come rilevanti dalle singole cabine di regia regionali promuovendo soluzioni e formulando indicazioni operative.

3. La Cabina di regia nazionale fornisce, a richiesta, alle cabine di regia regionali paradigmi operativi in ordine all'elaborazione di programmi, di procedure e prontuari concernenti lo svolgimento delle attività delle cabine di regia regionali. La Cabina di regia nazionale, nel suggerire i paradigmi operativi, indica, in quanto compatibili, i criteri seguiti per le attività proprie ovvero criteri omogenei a quelli adottati in fattispecie similari da altre cabine di regia regionali.

4. La Cabina di regia nazionale per il referto al Ministro del bilancio e della programmazione economica sui dati sull'andamento degli interventi raccoglie, tramite le cabine di regia regionali, le informazioni necessarie e i dati dei quali si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine predispone sulla base di criteri di omogeneità e sinteticità, questionari, schemi di tabelle e richiede eventuali tabulati indicando altresì i termini entro i quali le informazioni devono pervenire.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei territori regionali in cui non sia costituita o comunque non sia operativa la rispettiva cabina di regia regionale, in via transitoria e comunque fino alla operatività della cabina di regia regionale, al fine di superare ogni impedimento e ostacolo alla attività della Cabina di regia nazionale, il presidente si rivolge direttamente al presidente della regione interessata.

Art. 8.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Relativamente alle problematiche individuate nell'esercizio della propria attività istituzionale, la Cabina di regia nazionale informa il Ministro del bilancio e della programmazione economica per le determinazioni di sua competenza ed il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle questioni di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale.

2. La Cabina di regia nazionale chiede alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ogni utile informazione e chiarimento in ordine agli indirizzi di politica generale adottati ed ai pareri da quest'ultima resi nelle materie attinenti le attribuzioni istituzionali della Cabina stessa. Previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della valutazione degli aspetti tecnico-informatici, è assicurato un flusso costante di scambio di dati sia finanziari che relativi all'attuazione degli interventi suscettibili di monitoraggio.

Art. 9.

Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. Per le interrelazioni tra le attività di iniziativa, coordinamento, verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi proprie della Cabina di regia nazionale e le attività di rilevazione delle situazioni di crisi occupazionale e monitoraggio dei relativi dati attribuite al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 1994, ed al fine di rafforzare con azioni coordinate il raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo delle aree depresse, deve essere assicurato un costante scambio di informazioni tra la Cabina di regia nazionale ed il suddetto Comitato. All'uopo si provvede con incontri periodici, con immediate segnalazioni di particolari esigenze o problematiche di interesse comune comunque evidenziate, con intese in ordine alle modalità di reciproco accesso ai dati informatizzati relativi ai settori di competenza.

Art. 10.

Amministrazioni ed organismi statali

1. La Cabina di regia nazionale intrattiene rapporti con tutte le amministrazioni ed organismi statali comunque interessati all'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali, dei programmi comunitari e degli interventi nelle aree depresse, in modo da assicurare circolarità, celerità e immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicità delle informazioni, a meno che particolari esigenze non richiedano l'adozione di specifiche misure di riservatezza. Ogni trasmissione di informazioni sia da parte della Cabina di regia nazionale che da parte di amministrazioni e organismi statali deve essere sottoscritta rispettivamente dal presidente e dal dirigente responsabile più alto in grado della struttura amministrativa e deve contenere l'indicazione della fonte dei dati e degli elementi conoscitivi trasmessi.

2. Le determinazioni adottate dalla Cabina di regia nazionale in ordine ad eventuali iniziative legislative, amministrative ed operative devono essere immediatamente comunicate al Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle singole amministrazioni direttamente interessate competenti per settore, nonché al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento.

3. Le amministrazioni e gli organismi statali di cui al comma 1, oltre a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili alla attività della Cabina di regia nazionale segnalano alla stessa tempestivamente le iniziative di maggiore rilevanza assunte con la Commissione dell'Unione europea e con le altre istituzioni comunitarie e il loro seguito ed esito, nonché le problematiche comunque rilevanti ai fini del coordinamento, svolgono altresì ogni necessaria attività in collaborazione con la Cabina stessa per una efficace utilizzazione delle risorse comunitarie. Ai fini della relazione del Governo al Parlamento di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le amministrazioni per i propri settori di competenza forniscono alla Cabina di regia nazionale ogni necessaria informazione secondo le modalità dalla stessa fissate.

4. Per i rapporti tra la Cabina di regia nazionale, i servizi e i nuclei del Ministero del bilancio e della programmazione economica individuati dagli articoli 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, ed il comitato tecnico cui competono attribuzioni di istruttoria tecnica per il CIPE previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel quadro della disciplina organizzativa delle predette strutture e delle linee di indirizzo del Ministro del bilancio e della programmazione economica dettate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 11.

Attività di monitoraggio e elaborazione dati

1. Alle esigenze connesse alle attività di monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi ed alle relative elaborazioni, utili allo svolgimento dei propri compiti di

coordinamento, promozione e verifica, la Cabina di regia nazionale provvede in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi dei dati da questa forniti ed elaborati sulla base dei protocolli d'intesa Stato-regioni in materia, eventualmente integrati con ulteriori specifici elementi informativi richiesti dalla Cabina stessa. Deve essere assicurata la validazione dei dati e la riservatezza delle informazioni.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Cabina di regia nazionale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Osservatorio delle politiche regionali ed acquisisce studi, indagini, ricerche, documentazione d'archivio, nonché attrezzature e macchinari, come risultanti dall'ultima relazione dell'Osservatorio delle politiche regionali e dai verbali di consegna.

2. Il personale già in servizio presso l'Osservatorio delle politiche regionali alla data del 31 luglio 1995, che opti per l'assegnazione presso la Cabina di regia nazionale, presenta apposita domanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica. La domanda deve essere trasmessa al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio degli affari generali e del personale - Via Boncompagni, 30, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 13

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» è il seguente:

«Art. 4 *(Osservatorio delle politiche regionali)*. — 1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non puo essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, concernente «Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria», è il seguente:

«Art. 5 *(Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183)*. — 1. È istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attività di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. È abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» è il seguente:

«Art. 2 *(Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica)*. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro».

«Art. 3 *(Bilancio e programmazione comunitari)*. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia».

— Il testo dell'art. 6 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione», è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni organizzative)*. — 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

2. È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un Sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e

successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n 244/1995 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dall'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, recante «Riforme di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» è il seguente:

«1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a)-b) (omissis);

c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 244/1995 è il seguente:

«Art. 7 *(Relazione al Parlamento)*. — 1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi 1, 2 e 5*b* e in quelli ammessi alla deroga dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma e sulle relative spese effettuate.

1-*bis*. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:

«Art. 7 *(Informazione finanziaria)*. — 1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 244/1995 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo degli articoli 4, 10 e 11 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 283, concernente «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica» è il seguente:

«Art. 4 *(Strutture del Ministero)*. — 1. In relazione alle funzioni indicate nell'art. 2, nel Ministero operano i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni finali:

a) segreteria generale della programmazione economica;

b) servizio per la contrattazione programmata;

c) servizio per le politiche di coesione.

2. Nell'ambito del Ministero operano, altresì, i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni strumentali:

a) servizio per gli affari generali e del personale;

b) servizio per l'attuazione della programmazione economica.

(Omissis)».

«Art. 10 *(Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)*. — 1. Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende».

«Art. 11 *(Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici)*. — 1. Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare».

— Per il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, si veda in nota alle premesse.

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca disposizioni in materia di «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il testo aggiornato del predetto decreto è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994.

96G0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1996.

Nomina a dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del dott. Paolo Francalancia, con relativo *curriculum vitae*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede che, nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere conferiti a persone estranee all'amministrazione incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni;

Considerato che sussiste la vacanza organica nel ruolo dei dirigenti generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale necessaria per poter provvedere al conferimento di un incarico di dirigente generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Per il periodo di tre anni a decorrere dal 29 dicembre 1995, è conferito al dott. Paolo Francalancia l'incarico di dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvederà all'approvazione del contratto di diritto privato relativo all'espletamento da parte del dott. Paolo Francalancia delle funzioni inerenti al conferito incarico di dirigente generale.

Nel contratto sarà indicata l'indennità spettante al predetto dott. Paolo Francalancia, già determinata dal Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato art. 21, comma 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 20

Curriculum professionale

Dott. Paolo FRANCALANCIA, nato a Bologna il 14 dicembre 1933.

Assunto presso la Timo S.p.a. (confluita nel 1964 nella Sip S.p.a.) di Bologna il 1° maggio 1954 nell'ambito dell'ufficio abbonamenti.

Conseguita, in costanza di rapporto di lavoro, la laurea in economia e commercio presso l'Università di Bologna gli è assegnata la responsabilità dell'amministrazione del personale dell'agenzia di Bologna.

Il 1° gennaio 1973 passa ad operare presso la direzione della 3ª zona di Bologna con competenza su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, quale responsabile dell'ufficio selezione e gestione del personale.

Il 1° maggio 1977 nominato dirigente presso la direzione affari generali e del personale della direzione 3ª zona.

Il 16 marzo 1981 nominato vice direttore e il 1° agosto 1983 assume la responsabilità della direzione affari generali e del personale.

Il 16 luglio 1989 trasferito a Roma presso la direzione generale è nominato responsabile delle «Relazioni industriali» duranta la permanenza in questa posizione vengono, fra l'altro stipulati il contratto integrativo aziendale, conclusa positivamente la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei telefonici e attuata la riorganizzazione della società.

Il 1° dicembre 1992 assume la responsabilità della direzione del personale della Iritel S.p.a. - Azienda del gruppo IRI, che è subentrata nelle attività della ex ASST (Azienda di Stato per i servizi telefonici) — con l'impegno di trasformare il rapporto di lavoro dei dipendenti ASST da pubblico a privato.

Conclusa nel 1994 la complessa operazione con la incorporazione della Iritel nella Telecom il 31 dicembre 1994 cessa il rapporto di lavoro.

Nel 1995 mantiene la responsabilità, in qualità di presidente dell'Assilt associazione volontaria, non a scopo di lucro per la prevenzione e assistenza integrativa di malattia per i lavoratori e familiari del comparto telefonico.

96A1438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1996.

Nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del prof. Paolo Mengozzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Paolo Mengozzi è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996
Atti di Governo, Registro n. 98, foglio n. 15

96A1439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1996.

Nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dei trasporti e della navigazione del prof. Massimo D'Antona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Massimo D'Antona è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996
Atti di Governo, Registro n. 98, foglio n. 14

96A1440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1996.

Nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del prof. ing. Federico Rossi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. ing. Federico Rossi è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996
Atti di Governo, Registro n. 98, foglio n. 16

96A1441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1996.

Nomina a Sottosegretari di Stato al Ministero degli affari esteri del cons. amb. Luigi Vittorio Ferraris e dell'amb. Ludovico Incisa di Camerana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il cons. amb. Luigi Vittorio Ferraris e l'amb. Ludovico Incisa di Camerana sono nominati Sottosegretari di Stato al Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996
Atti di Governo, Registro n. 98, foglio n. 17

96A1442

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1996.

Integrazione all'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna. (Ordinanza n. 2424).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 con cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza idrica nella regione Sardegna fino al 31 agosto 1996;

Vista l'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna con la quale il Presidente della regione è stato nominato commissario governativo ed è stata prevista la predisposizione di un programma di interventi infrastrutturali da finanziare prioritariamente con i fondi specificatamente indicati nella stessa ordinanza e messi a disposizione del commissario medesimo;

Visto il programma di interventi infrastrutturali predisposto dal commissario di Governo sul quale per la parte da finanziare con i citati fondi è già intervenuta la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente;

Considerato che in data 5 dicembre 1995 la commissione scientifica istituita con l'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 ha completato l'esame del programma sopraindicato per la parte in cui prevede interventi da finanziare con i fondi specificatamente indicati nella predetta ordinanza e che, conseguentemente, con riferimento agli stessi va reso esecutivo il programma stesso anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative;

Tenuto conto che a seguito della identificazione degli interventi da effettuare avvenuta con la presa d'atto del programma proposto dal commissario si rende necessario apportare i conseguenti adeguamenti a quanto disposto dall'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 imponendosi l'adozione di ulteriori provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza e accelerare gli interventi programmati;

Vista la relazione del Dipartimento protezione civile concernente la situazione di grave e persistente crisi nonché l'esame degli adempimenti posti in essere dal commissario di Governo in forza della citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e ravvisata la necessità di accelerare ulteriormente l'attuazione del programma di interventi mediante misure derogatorie di carattere procedurale e ulteriori azioni atte a fronteggiare l'emergenza per le quali vanno conferiti al commissario governativo ulteriori poteri speciali in aggiunta a quelli già assentiti;

Considerato che il Consiglio dei Ministri fin dalla riunione del 28 giugno 1995 ha ritenuto che la situazione attuale non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede poteri derogatori speciali e conseguentemente ha autorizzato il presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 in relazione allo stato d'emergenza in atto;

Visti i pareri espressi sulla presente ordinanza dai Ministeri competenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario di governo approva e rende esecutivo con propria ordinanza il programma di interventi per i quali è intervenuta la presa d'atto da parte dei Ministeri competenti individuando contestualmente i soggetti attuatori.

2. Il commissario approva altresì i singoli progetti provvedendo ove necessario, alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e gli effetti giuridici già prodotti.

4. All'atto dell'approvazione dei progetti dovranno essere fissati i termini di inizio e fine delle procedure espropriative e di esecuzione dei lavori.

5. Eventuali variazioni al programma possono essere adottate entro il 30 agosto 1996 con analoga procedura seguita per il programma originario.

Art. 2.

1. Per l'accesso negli immobili di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni d'urgenza e per le espropriazioni degli immobili occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni vigenti nell'ambito dell'ordinamento della regione Sardegna per gli interventi di interesse regionale.

2. In deroga alle disposizioni vigenti, sia per l'accesso negli immobili, sia alle occupazioni d'urgenza si provvede ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

Art. 3.

1. Le opere che l'ENEL deve realizzare per l'allacciamento o la fornitura di energia per gli impianti previsti dal programma di interventi di emergenza assumono carattere prioritario, rispetto ad ogni altra iniziativa dell'ente e dovranno essere realizzate in tempi compatibili con quelli previsti per l'entrata in esercizio degli impianti programmati.

Art. 4.

1. In deroga all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 le somme di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 sono versate direttamente dalle amministrazioni interessate a valere sulle proprie disponibilità di bilancio nella apposita contabilità speciale di tesoreria già aperta presso la Banca d'Italia e intestata al «Presidente giunta regionale - commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna».

Art. 5.

1. La commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza Presidenza Consiglio Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, che ha sede presso l'ufficio del commissario, oltre ai compiti già conferitigli coadiuva il commissario governativo anche per la fase attuativa, monitorando gli interventi per il rispetto dei tempi previsti e ricorrendo, ove occorra, anche a specifiche visite alle opere. La commissione altresì si esprime sulle questioni per le quali il commissario ritiene opportuno di consultarla.

2. Ai fini di integrare l'azione di supporto tecnico-scientifica della commissione per la tempestiva valutazione delle compatibilità tecnico-economiche e finanziarie degli interventi in programma la commissione scientifica è integrata da due esperti designati rispettivamente dal Presidente della regione Sardegna e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'integrazione della commissione avviene con le stesse modalità di cui all'art. 7 della ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.

4. Il commissario delegato può affidare le funzioni di direttore dei lavori delle opere da realizzare a personale tecnico delle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.

5. Le indennità relative sono determinate dal commissario in misura analoga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 della sopracitata ordinanza.

6. Le indennità di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 e quelle di cui al comma 5 del presente articolo sono determinate in relazione alla onerosità della prestazione richiesta e nei limiti della capienza della somma a disposizione per «spese generali» afferente a ciascun intervento in connessione al quale la prestazione è fornita e fanno carico alla somma stessa nell'ambito del finanziamento dell'intervento medesimo.

Art. 6.

1. L'elencazione delle norme indicate all'art. 2 dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 è così sostituita e integrata:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20, titolo II, articoli da 22 a 80;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo VI, articoli 331 e 344;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I da art. 1 ad art. 35, titolo II articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 92, 105, 114, 115, 116 e 119;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 2 e 3;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, art. 4, secondo comma, art. 5, primo e secondo comma, e art. 8;

legge regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13, articoli 13 e 17 e successive modificazioni e integrazioni;

legge regione Sardegna 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 4, 5, 6, 11, 16, 18, 22, 23 e 24;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articoli 3, 8, 9, 16, 18 e 19;

legge regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 6, 7, 10, 17, 18, 32 e 116 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni articoli 4, 5, 6, 7 e 9;

legge regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, comma 2, 6, 7, 13, 18, 24, 25 e 30;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 26 e 27;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30, terzo comma, 32 e 34 con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, titolo I, capo I, articoli da 1 a 57 e titolo II, articoli da 92 a 106;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, art. 7;

«Piano paesistico del Molentagius e del Monte Urpinu approvato con decreto assessorato regionale pubblica istruzione n. 7 del 12 gennaio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica serie generale n. 286 del 4 dicembre 1992 regolamento di attuazione (allegato 5, art. 17, comma XIII, punto *A*)»;

norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56;

norme regionali concernenti il piano di risanamento delle acque approvato con delibera della giunta regionale n. 17/174 del 6 giugno 1984;

2. In conseguenza delle deroghe di cui sopra il commissario potrà provvedere alla variazione temporanea delle concessioni statali e regionali in materia di determinazione ed assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione Sardegna.

Art. 7.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il commissario delegato potrà utilizzare il personale di cui sopra secondo le esigenze specifiche di ogni singolo intervento e nella misura strettamente necessaria».

Art. 8.

1. Per quanto non diversamente disposto o modificato con la presente ordinanza sono fatte salve le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti precedentemente adottati in forza delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1996

Il Presidente: DINI

96A1408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1996.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette Camel Mild (filter) di provenienza CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la società R.J. Reynolds GmbH di Colonia - tramite il proprio rappresentante in Italia -, chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera «Camel Mild (filter)»;

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina	Contenuto mg/sigaretta condensato
Camel Mild (filter).	0,90	10,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Ad esaurimento delle citate scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette saranno sostituite dai prodotti con i nuovi contenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

96A1426

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 7 febbraio 1996.

Autorizzazione all'ospedale generale di zona di Gardone Val Trompia, appartenente alla U.S.L. n. 38 di Gardone Val Trompia, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1993.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 9994 in data 25 maggio 1994 dell'unità sanitaria locale n. 38 di Gardone Val Trompia, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dall'ospedale generale di zona di Gardone Val Trompia;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale generale di zona di Gardone Val Trompia, appartenente all'unità socio sanitaria n. 38 di Gardone Val Trompia, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1993.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sara costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

96A1356

DECRETO 7 febbraio 1996.

Autorizzazione ai presidi ospedalieri di Sermide, Poggio Rusco, Quistello e Ostiglia, appartenenti alla U.S.L. n. 48 di Ostiglia, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 24120 in data 21 novembre 1994 dell'unità sanitaria locale n. 48 di Ostiglia, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle lastre radiografiche prodotte dai presidi ospedalieri di Sermide, Poggio Rusco, Quistello e Ostiglia;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I presidi ospedalieri di Sermide, Poggio Rusco, Quistello e Ostiglia, appartenenti all'unità socio sanitaria n. 48 di Ostiglia, sono autorizzati ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche prodotte a partire dal 1° gennaio 1970.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

Il Ministro: PAOLUCCI

96A1357

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 12 febbraio 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2001, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 marzo 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 29 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 marzo 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 marzo 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in L. 142.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1449

DECRETO 23 febbraio 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata decennale, con godimento 1° febbraio 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.479 miliardi;

Considerato che il 1° marzo 1996 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° marzo 1991/1996 emessi con decreto ministeriale del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1991 e 11,50% 1° marzo 1993/1996 emessi con decreto ministeriale del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 12 febbraio 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1991/1996 e 11,50% - 1° marzo 1993/1996, nominativi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° febbraio 1996/2006, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 6.087.800.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% e 11,50% di scadenza 1° marzo 1996, nominativi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 1996 ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 1° marzo 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 1996, entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 febbraio 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 25 gennaio 1996. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al terzo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 5 marzo 1996.

Art. 6.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12,50% e 11,50%, di scadenza 1° marzo 1996, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 7.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50%, di scadenza 1° marzo 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1996; dovranno essere corrisposti trenta giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50% di scadenza 1° marzo 1996, versati per il rinnovo.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50%, di scadenza 1° marzo 1996, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50% di scadenza 1° marzo 1996, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle Direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 11,50%, di scadenza 1° marzo 1996, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° marzo 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1996, valutati in lire 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondenti al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1450

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 1996.

Modificazione agli allegati 1C e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELL'AMBIENTE e DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 1995, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'«Attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1993, e 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1994, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche e integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, 5 novembre 1987, n. 484, 26 settembre 1989, 27 settembre 1991, 11 gennaio 1993, e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 60

Allegato 1 C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

Segue 2.1. – *Ammendanti organici naturali*

– All'elenco degli Ammendanti organici naturali, viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	NOTE
1	2	3	4	5	6	7
16	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotto allo stato fluido ottenuto attraverso un trattamento di stabilizzazione catalitico ed enzimatico delle acque di vegetazione delle olive.	Carbonio organico sul secco: 30%. Carbonio umico sul secco: 10%. Azoto totale sul secco: 5%. Azoto organico sul secco: 1%. pH compreso tra: 6,2 – 7,6. Parametri di elettrofocalizzazione: adeguati.	–	Carbonio organico sul secco. Carbonio umico sul secco. Tasso di umificazione sul secco. Azoto totale sul secco. Azoto organico sul secco. pH.	L'estratto umico derivante da acque di vegetazione si distingue dalle acque non trasformate (originarie) in quanto nella zona neutra del gradiente di pH aumentano le bande che si ottengono con la tecnica della elettrofocalizzazione.

Allegato 3

TOLLERANZE

41 – *Ammendanti organici naturali.*

– L'elenco delle tolleranze previste per gli Ammendanti organici naturali viene sostituito dal seguente

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di:		
	N	N solubile	C	Sostanza organica	Sostanza organica estraibile	Sostanza organica umificata	Tasso di umificazione
Per gli ammendanti organici naturali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9	–	–	3,0	5,0	–	–	–
Per gli ammendanti organici naturali numeri 10 e 11	–	–	3,0	5,0	25	25	–
Estratti umici	–	–	3,0	5,0	–	25	–
Vermicompost da letame	0,3	–	3,0	5,0	25	25	–
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	5,0	–	–	–
Umati solubili:							
Solidi	0,2	–	2,0	–	–	–	–
Fluidi	0,2	–	2,0	–	–	–	–
Estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive	0,3	–	3,0	–	–	–	25

96A1452

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 1° febbraio 1996.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: «Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1989, n. 93, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ed all'art. 6, relative alle modalità di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, sono stabiliti in relazione alla natura ed alle quantità delle sostanze pericolose utilizzate;

Tenuto conto che i livelli di rischio cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati in modo tale da non sottoporre ad adempimenti diversi sostanze o quantità di sostanze che presentano un analogo livello di rischio;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5;

In conformità alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 1995 e in data 17 ottobre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera *h)*, inserire le seguenti lettere:

«*i)* decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

2. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Per la classificazione delle sostanze ed i preparati pericolosi "molto tossici", "tossici", "infiammabili", "facilmente infiammabili", "capaci di esplodere", "comburenti" e "cancerogeni" si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni;

2. Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati si provvede con i criteri stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, n. 46.».

3. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, é sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Esenzione dall'obbligo della dichiarazione).* — *1.* Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni:

a) la quantità di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

b) per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, le quantità devono essere inferiori ai limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, deve essere inferiore ad 1 kg».

4. All'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola «sostanze» sostituire «sostanze o preparati».

5. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, è sostituito dal seguente:

«2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, nel rispetto delle modalità di cui al cap. 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, nonché a definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, e le conseguenze immediate o differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora:

a) la quantità di ogni singola sostanza sia più del 60% delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b) le quantità di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, qualora siano superiori al 60% dei limiti quantitativi indicati nella seconda colonna, della parte prima o seconda dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126;

c) la quantità di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogne e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, sia superiore ad 1 kg».

6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, al punto *b)*, le parole: «sostanze pericolose» sono sostituite con le parole: «sostanze e preparati pericolosi.».

7. Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, sostituire alla colonna «fattore» il valore «0.90» con il valore «0.97».

8. All'allegato *A* del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da: «Nel caso» a: «indicate nella parte prima», sono sostituite dalle parole: «Nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima sia inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantità indicate nella parte prima.

Nel caso in cui siano presenti più sostanze elencate, in parte o totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria della parte seconda, si applicano le soglie quantitative più basse».

9. All'allegato *A* del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte seconda, al primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto si applicano le soglie quantitative più basse».

10. Le attività esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 devono espletare i necessari adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1996

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 16

96A1443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 29 febbraio 1996.

Precisazioni e modifiche dell'atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 21 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi interpretativi, di meglio precisare il termine ultimo per la pubblicazione e diffusione della propaganda elettorale;

Dispone:

Conformemente a quanto previsto nell'art. 20 dell'atto 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1996, nell'art. 12, commi 2 e 5, e nell'art. 13, comma 2, dello stesso atto, le parole «sino a tutto il giorno precedente a quello stabilito per le votazioni» sono sostituite dalle parole «sino a tutto il venerdì precedente al giorno stabilito per le votazioni».

Roma, 29 febbraio 1996

Il Garante: SANTANIELLO

96A1481

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 1996), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1996, n. 96** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi straordinari nelle città di Torino e Firenze per esigenze connesse allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo stradale, nonché di interventi negli edifici e nelle strutture, necessari ad assicurare condizioni di praticabilità e di decoro funzionale allo svolgimento della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi. *Le predette somme saranno versate, nelle misure sopraindicate, nelle contabilità speciali intestate alle prefetture di Torino e Firenze che, ove occorra, sono autorizzate a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere delle medesime contabilità speciali.*

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, in ciascuna città è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. È altresì membro della commissione un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga *alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,* e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno le rispettive prefetture di Torino e Firenze, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando quanto a lire 45 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 15 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), è stata modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1457

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 febbraio 1996 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Gilda Marja Ramos Guimaraes, console generale del Brasile a Roma;

Anna Maria Saiano, agente consolare onorario degli Stati Uniti d'America a Genova;

Barbara S. Cucinella, agente consolare onorario degli Stati Uniti d'America a Palermo;

Paolo Bearz, agente consolare onorario degli Stati Uniti d'America a Trieste.

96A1374

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali».

Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

96A1428

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti».

Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

96A1429

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia».

Il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

96A1431

Mancata conversione del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri».

Il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

96A1432

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1569,57
ECU	1979,23
Marco tedesco	1077,78
Franco francese	313,76
Lira sterlina	2415,25
Fiorino olandese	962,45
Franco belga	52,393
Peseta spagnola	12,799
Corona danese	278,74
Lira irlandese	2486,98
Dracma greca	6,514
Escudo portoghese	10,369
Dollaro canadese	1139,85
Yen giapponese	14,924
Franco svizzero	1327,33
Scellino austriaco	153,22
Corona norvegese	246,85
Corona svedese	232,38
Marco finlandese	347,25
Dollaro australiano	1185,81

96A1483

Cambi del giorno 26 febbraio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1559,55
ECU	1979,07
Marco tedesco	1078,38
Franco francese	313,82
Lira sterlina	2402,17
Fiorino olandese	962,98
Franco belga	52,422
Peseta spagnola	12,793
Corona danese	278,89
Lira irlandese	2479,84
Dracma greca	6,513
Escudo portoghese	10,363
Dollaro canadese	1131,58
Yen giapponese	14,955
Franco svizzero	1328,18
Scellino austriaco	153,30
Corona norvegese	246,82
Corona svedese	231,51
Marco finlandese	346,64
Dollaro australiano	1185,26

96A1484

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.21078.XVJ (871) del 26 gennaio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Starry Sibilante», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica di Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A1375

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Iscrizione di specie di piante ortive nei registri delle varietà

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996, sono state iscritte nei registri delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Nisida	I.S.I. Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Cetriolo:	
Alexander	Sunseeds Italia S.r.l. - Parma
Esagreen	Esasem S.p.a. - Casalcone (Varese)
Lafayette	Sunseeds Italia S.r.l. - Parma
Napoleon	Sunseeds Italia S.r.l. - Parma
Melone:	
Tasty Sweet	Sunseeds Italia S.r.l. - Parma
Gral	Esasem S.p.a. - Casalcone (Varese)
Pomodoro:	
Fancyset	Esasem S.p.a. - Casalcone (Varese)
Zucchino:	
Mosar	Esasem S.p.a. - Casalcone (Varese)

96A1376

REGIONE SICILIA

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea dell'abitato di Lido Rossello in comune di Realmonte

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 67 del 23 dicembre 1995, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale 11 dicembre 1995 concernente il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, dell'abitato di Lido Rossello, ricadente nel territorio comunale di Realmonte (Agrigento).

96A1402

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea di alcuni tratti di costa ricadenti nei territori dei comuni di Acireale e Riposto

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 67 del 23 dicembre 1995, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale 11 dicembre 1995 concernente il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, dei tratti di costa compresi tra S. Tecla e Stazzo e tra Pozzillo e Torre Archirafi, ricadenti nei territori comunali di Acireale e Riposto (Catania).

96A1403

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), magistero, scienze politiche (sede di Alessandria), economia (sede di Novara), lettere e filosofia (sede di Vercelli) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):
istituzioni di diritto privato, settore N01X;
procedura penale, settore N16X.

Facoltà di magistero:
psicologia sociale, settore M11B.

Facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria):
storia moderna, settore M02A.

Facoltà di economia (sede di Novara):
istituzioni di diritto pubblico, settore N09X.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):
storia contemporanea, settore M04X;
archeologia e storia dell'arte greca e romana, settore L03B.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A1434

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), economia (sede di Novara), lettere e filosofia (sede di Vercelli) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):
sistemi giuridici comparati, settore N02X;
diritto processuale civile, settore N15X.

Facoltà di economia (sede di Novara):
politica economica, settore P01B.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):
lingua francese, settore L16B.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A1435

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

«chirurgia generale» - settore scientifico disciplinare: F08A.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

96A1433

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 5 gennaio 1996 concernente: «Modificazione all'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea, approvato con decreto ministeriale 18 aprile 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1996).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato a pag. 11, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, terzo comma, dove è scritto: «Per i piloti e navigatori dell'Aeronautica militare e per i piloti della Marina *mercantile* anche:», leggasi: «Per i piloti e navigatori dell'Aeronautica militare e per i piloti della Marina *militare* anche:».

96A1467

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11